

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1240

Del. G.R. n. 2371/2019 “Piano di attività per favorire l'autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza il supporto familiare (2020-2021). Modifica degli indirizzi

L'Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Economia sociale, Terzo Settore e investimenti per l'innovazione sociale, confermata dal Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione e dal Direttore del Dipartimento al WELFARE, riferisce quanto segue.

VISTI:

- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii;
- la L.R. n. 35 del 30/12/2020 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia*” (Legge di stabilità regionale 2021);
- la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “*Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023*”;
- la Deliberazione G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;
- gli artt. 20 e 21 del D. L.gs. n. 82 del 07/03/2005, come modificato dal D. Lgs. n. 21 del 13/12/2017,

PREMESSO CHE:

- la L. 21/05/1998, n. 162, novellando la L. 05/02/1992, n. 104, ha introdotto nella normativa italiana un primo riferimento al diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità. Il legislatore poneva fra le possibilità operative delle Regioni in materia di disabilità quella di “*disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia*”;
- la succitata L. n. 162/1998 indicava alla Regioni l'opportunità di “*programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati*”;
- mediante l'indicazione di principio espressa dalla L. n. 162/1998 le Regioni hanno nel corso degli anni sperimentato e favorito una progettualità volta all'assistenza indiretta, all'incentivazione della domiciliarità e al supporto a percorsi di autonomia personale. Le molteplici esperienze si sono talora configurate quali forme di innovazione sociale;
- sul tema della vita indipendente la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia dalla L. 03/05/2009, n. 18, ha introdotto una lettura improntata ad una nuova visione culturale, scientifica, e giuridica della condizione di disabilità; in tal senso vanno rivisitati i concetti

già elaborati dalla normativa e applicati dalla prassi italiana: la vita indipendente e la libertà di scelta sono strettamente connesse all'inclusione della società. Sono dunque superati i requisiti connessi alla condizione sanitaria o ad altri criteri non riconducibili al diritto. Vi è, semmai, una aggiuntiva attenzione rivolta alle persone con necessità di sostegno intensivo (cd. *"more intense support"*);

- in particolare l'articolo 19 della Convenzione sancisce *"il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società"*;
- gli Stati devono assicurare che *"le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione."* Inoltre gli stati devono garantire che *"le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione"*;
- la Regione Puglia ha recepito il 26/05/2009 i principi sanciti nella Convenzione Internazionale dei Diritti delle Persone con disabilità, da un lato promuovendo una nuova cultura sulla disabilità e, dall'altro, realizzandola in condizioni di pari opportunità;
- la Regione Puglia, dapprima nell'ambito del progetto *"Qualify-Care – Percorsi integrativi e innovativi per la presa in carico domiciliare per le persone non autosufficienti"*, approvato a mezzo di Deliberazione G.R. n. 2578/2010, ha avviato la sperimentazione per l'attuazione dei Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.i.), poi ha proseguito con una seconda sperimentazione, approvata con Deliberazione G.R. n. 1709/2016 e A.D. n. 671/2016, al fine di costituire un modello regionale di intervento per favorire l'inclusione sociale e l'autonomia di persone con disabilità gravi che abbiano le capacità funzionali per intraprendere percorsi di studio, di lavoro, di partecipazione alla vita sociale della comunità locale, con riferimento sia al contesto domestico che al contesto di vita esterno;
- la L. 22/06/2016, n. 112, recante *"Disposizioni in materia di assistenza di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"*, ha introdotto innovative disposizioni nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità, tanto con riferimento ai beneficiari quanto con riferimento agli interventi in loro favore, con l'obiettivo di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia;
- l'articolo 3, comma 1, della L. n. 112/2016 ha istituito il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la promozione di progetti personalizzati per il "Dopo di Noi" e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare;
- il D.M. 23/11/2016 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, recante *"Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"*, ha provveduto a dare attuazione all'art. 3 della L. n. 112/2016, contestualmente ripartendo il Fondo in parola;
- l'articolo 6 del D.M. 23/11/2016 dispone che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3 dello Decreto in questione, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
- con Deliberazione G.R. n. 1584/2017 la Regione Puglia ha approvato Piano per il "Dopo di Noi" integrato, al fine di aggiornare la dotazione finanziaria con le risorse assegnate per l'annualità finanziaria 2017 e, con A.D. n. 476/2018, ha dato avvio alla sperimentazione mediante l'approvazione di specifico Avviso pubblico;

- con Deliberazione G.R. n. 537/2019 la Regione Puglia ha approvato Piano per il “Dopo di Noi” integrato, al fine di aggiornare la dotazione finanziaria con le risorse assegnate per l’annualità finanziaria 2018;
- Il Piano Operativo per il “Dopo di Noi” (2017-2019) della Regione Puglia approvato prevede di finanziare le tipologie di azione a), b), c) e d), così come previste all’art. 5 del D.M. 23/11/2016,

RILEVATO CHE:

- con Deliberazione G.R. n. 2371/2019 è stato approvato il Piano di attività per favorire l’autonomia, la vita e indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità anche senza il supporto familiare;
- con A.D. n. 37/2020 è stato approvato l’Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari di Pro.V.i. e Pro.v.i. Dopo di noi ai sensi della L. n. 112/2016;
- la Misura ha avuto una ricaduta sul territorio tale da richiedere l’approvazione della L.R. n. 15 del 07/07/2020, “Interventi regionali per favorire l’autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza supporto familiare, in Puglia”;
- con A.D. n. 189/2021 sono stati approvati gli indirizzi attuativi per la costruzione dei progetti ed è stata avviata la seconda annualità degli interventi in parola;
- con Deliberazione G.R. n. 1139/2021 è stato istituito un Fondo straordinario di garanzia, con lo scopo di far fronte alla riscontrata condizione di indigenza di taluni destinatari della Misura in questione e per consentire l’avvio di progetti eleggibili mediante l’anticipazione di una parte del contributo nella misura massima del 20% del suo importo complessivo;
- è volontà di questo Assessorato dar seguito alle istanze recentemente espresse da talune associazioni e da portatori di interessi, finalizzate ad allargare la platea dei beneficiari, le quali richiedono si intervenga su alcune previsioni di cui agli indirizzi operativi allegati alla D.G.R. n. 2371/2019 ;
- per il finanziamento, sul territorio regionale, dell’Avviso pubblico per la selezione Pro.V.I. e Pro.V.I. Dopo di noi di cui alla L. n. 112/2016 le risorse complessivamente disponibili derivano a) dal Fondo regionale per la non autosufficienza (FRA 2021), Cap. U0785000; b) dal finanziamento nazionale del Fondo per la non autosufficienza (FNA 2020), Cap. U0785060; c) dal Fondo per il Dopo di Noi L. n. 112/2016, Cap. 784038;
- le suddette somme possono essere integrate da ulteriori risorse assegnate alle medesime finalità da appositi finanziamenti nazionali, regionali o comunitari;
- i soggetti beneficiari delle suddette risorse sono esclusivamente i Comuni associati in Ambiti territoriali, i quali concorrono alla procedura di selezione dei cittadini destinatari e si fanno carico delle erogazioni finali in favore dei medesimi,

PRESO ATTO CHE:

- l’Avviso attualmente in vigore, correlato agli indirizzi operativi su citati, individua al punto “spese ammissibili” la tipologia di costi eleggibili ai fini della costruzione del progetto e le modalità di erogazione del contributo;
- sul punto su espresso risulta avvertita la necessità di una variazione,

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, è necessario

- provvedere ad una modifica parziale degli indirizzi di cui alla Deliberazione G.R. n. 2371/2019 (allegato A);
- variare l’allegato A alla D.G.R. su riferita a) introducendo una previsione per la quale gli Ambiti

territoriali erogano un importo pari al 10% del costo di progetto dietro presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante il dettaglio delle spese che intende sostenere; b) prevedendo la liquidazione mensile delle spese di progetto; c) considerando un principio di retroattività dell'applicazione degli indirizzi introdotti per le pratiche ancora in fase di istruttoria.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM. E II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Per l'individuazione delle risorse necessarie, si rimanda all'atto di programmazione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale dell'08.04.2020, n. 524.

L'Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi dell'art. 4 – comma 4 – lettere d) e k) della L.R. n. 7/97.

Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:

- 1 Di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;
- 2 Di approvare le modifiche degli indirizzi operativi di cui alla D.G.R. n. 2371/2019 di approvazione del Piano di attività per favorire l'autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità anche senza il supporto familiare nella misura espressa nell'allegato A parte integrante della presente deliberazione;
- 3 Di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi di modifica dell'Avviso di cui agli A.D. 037/2020, 087/2020 n. 424/2020 e n. 189/2021 provveda il Dirigente *ad interim* della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione;
- 4 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

La responsabile del Procedimento
P.O. Politiche per l'autonomia e la vita indipendente.
Domotica sociale e innovazione per le disabilità
Dott.ssa Monica Pellicano

La Dirigente del Servizio Economia sociale,
Terzo Settore e investimenti per l'innovazione sociale
Dott.ssa Silvia Visciano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALEATTIVA E INNOVAZIONE
Dott. Antonio Mario Lerario

*Il Direttore, ai sensi dell'art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., **NON RAVVISA** osservazioni alla presente proposta di DGR.*

LA DIRETTORA DEL DIPARTIMENTO AL WELFARE
Avv. Valentina Romano

Sottoscrizioni del soggetti politici proponenti

L'ASSESSORE AL WELFARE: **Rosa BARONE**

=====
Spazio per parere della Ragioneria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Welfare;
 - viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- Di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;
- Di approvare le modifiche degli indirizzi operativi di cui alla D.G.R. n. 2371/2019 di approvazione il Piano di attività per favorire l'autonomia, la vita e indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità anche senza il supporto familiare nella misura espressa nell'allegato A parte integrante della presente deliberazione;

- Di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi di modifica dell'Avviso di cui agli A.D. 037/2020, 087/2020 n. 424/2020 e n. 189/2021 provveda il Dirigente *ad interim* della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNARI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

**ALLEGATO A**

Indirizzi operativi per l'approvazione dell' Avviso pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente (Pro.V.I.)

per l'autonomia personale, l'inclusione socio-lavorativa per persone con disabilità anche senza supporto familiare (Pro.V.I. Dopo di Noi)

Il punto dell'allegato A alla D.G.R. n. 2371/2019 intitolato "Spese ammissibili" risulta così modificato:

Sono spese ammissibili ai fini della costruzione del quadro economico del PRO.V.I. per ciascun avente diritto, le seguenti:

Linea A e B

- a) spesa per la **contrattualizzazione di un assistente personale** e per i relativi oneri contributivi (vincolante per min 50% e max 80% del totale costo del progetto);
- b) spese per **acquisto di ausili domotici** per l'ambiente domestico e per acquisto di ausili tecnologici innovativi per favorire la connettività (max 30% del totale del costo del progetto);
- c) spese per favorire **la mobilità**, riferito solo ad acquisto di servizi (trasporto pubblico, trasporto a domanda, trasporto sociale);
- d) spese **generali** (a titolo meramente esemplificativo siano qui considerati i costi di consulenza, espressamente connessi al perseguimento degli obiettivi del Pro.V.I. e del Pro.V.I. dopo di noi. **Tali spese non hanno il carattere dell'obbligatorietà**).

Solo per la Linea B

- b) spese per **arredi adattati** per la propria abitazione (max 10% del totale del costo del progetto)
- c) spese per il **canone di locazione** (max 25% del totale del costo del progetto);
- d) spese per **ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche** (max 20% del totale del costo del progetto);

Per l'ammissibilità della spesa, tutte le voci devono essere compiutamente quietanzate e annullate.

E' consentita agli Ambiti territoriali l'anticipazione del 10% del costo di progetto su istanza del beneficiario. A tal fine, l'interessato presenta una autodichiarazione, che si configura come

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale è esplicitata la tipologia di spesa tra quelle ammissibili.

E' parimenti consentita agli Ambiti territoriali la presa in carico di individuati e motivati fenomeni di fragilità economica. In questi casi, l'accesso alla procedura può essere consentito mediante l'anticipazione del 20% del costo di progetto. Tale anticipazione è cumulabile con quella summenzionata. La spesa prodotta sulla anticipazione sarà oggetto di rendicontazione da parte del beneficiario secondo le voci del quadro economico concordato con l'Ambito di riferimento.

Il contributo sarà erogato dall'Ambito territoriale mensilmente, previa verifica da parte dell'Ambito territoriale dell'idoneità della documentazione amministrativo-contabile.

Resta inteso che nel caso in cui il totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario risulti inferiore al contributo concesso, l'importo del contributo verrà ridotto in misura corrispondente.

Si precisa che i PRO.V.I. che hanno già beneficiato nelle due precedenti annualità degli ausili informatici e domotici e non si ritiene utile l'ulteriore acquisto di ausili utilizzano il contributo per la spesa della contrattualizzazione dell'assistente personale.

Non sono ammissibili le spese per utenze generali e altre spese non strettamente riconducibili all'utilizzo diretto ed esclusivo da parte del soggetto beneficiario.

Tutte le spese ammesse a finanziamento saranno oggetto di verifiche e rendicontazione da parte degli uffici di Ambito.

Le presenti disposizioni si applicano alle pratiche ancora in fase di istruttoria.